

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 sulla verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: ISC CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE

La disciplina prevista per il contenimento del virus SARS-CoV-2 stabilisce la necessità di possesso della "**CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**" (o Green Pass) da parte di tutto il personale scolastico, ad esclusione del personale che comprovi l'esenzione dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute.

Il possesso del Green Pass è considerato requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, integrando viceversa una specifica e autonoma ipotesi di "assenza ingiustificata".

La presente informativa è aggiuntiva alle informative generali già rilasciate e consultabili sul sito web istituzionale



È possibile acquisire il Green Pass attraverso le seguenti modalità:

- dal sito web <https://www.dgc.gov.it/spa/auth/login> (necessaria identità SPID, Tessera Sanitaria o documento d'Identità);
- attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://fse.regione.marche.it>);
- attraverso le App Immuni o IO, scaricabili gratuitamente da App Store (iOS) o Google Play (Android).

Il Titolare, quale datore di lavoro, è tenuto per legge ad effettuare la verifica delle certificazioni Verdi COVID-19 di tutto il personale scolastico.

L'interessato, su richiesta del verificatore, è tenuto ad esibire la certificazione e un proprio documento di identità in corso di validità, qualora sia richiesto. L'assenza della certificazione Verde COVID-19 comporta che il dipendente non potrà accedere alle strutture e produrrà gli effetti e le sanzioni previste dalla disciplina.

Prima dell'accesso alle strutture, il verificatore può effettuare il controllo della corrispondenza tra i dati anagrafici presenti nel documento d'identità e quanto visualizzato dalla App "VerificaC19", dopo aver decodificato il sigillo (o QR-code)¹ al fine di verificare il legittimo possesso della certificazione verde COVID-19. Soltanto nel caso di corrispondenza dei dati tra App e documento di identità, il verificatore permetterà l'accesso alle strutture.

¹ Ai sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del d.P.C.M. 17 giugno 2021, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Il trattamento di dati connesso al controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 è effettuato in conformità ai principi previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali poiché limitato alla sola verifica di autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 presentata dall'interessato; i soggetti verificatori possono visualizzare soltanto le generalità dell'interessato, senza rendere visibili o accedere alle informazioni che ne hanno determinato l'emissione. L'applicazione non consente al verificatore di conoscere informazioni ultronee quali, ad esempio, l'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde ossia, tampone, vaccino o superamento della malattia.

L'attività di verifica comporta il trattamento dei dati personali degli interessati nella veste di titolare, senza raccolta o conservazione di alcun dato personale degli interessati, escludendo anche la possibilità di successivi trattamenti (art. 13 co. 5 d.P.C.M. 17 giugno 2021).

La App per smartphone denominata "VerificaC19" funziona perfettamente anche in assenza di connessione Internet; i soggetti nominati verificatori procedono, almeno giornalmente, all'aggiornamento degli identificativi delle certificazioni revocate (cd. *revocation list*) direttamente dalla Piattaforma nazionale-DGC, includendo così anche quanto emesso da altri stati membri della UE.

Il Titolare svolge dette attività di verifica nell'interesse pubblico rilevante nel rispetto degli obblighi di legge e in conformità alla vigente disciplina sulla protezione dei dati personali, nell'ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'accesso alle strutture così come disposto dalla vigente normativa. Nel caso non volesse esibire la certificazione verde COVID-19 o un suo documento d'identità non sarà possibile accedere alle strutture.

È possibile che nell'ambito dell'attività di controllo siano coinvolti anche soggetti esterni, ma nella veste di autonomi titolari, autorizzati a svolgere dette attività.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina. Per l'esercizio dei diritti gli interessati possono avvalersi della modulistica presente sul sito web istituzionale.

L'interessato può inoltre esercitare il diritto di rettifica di cui all'art. 16 del Regolamento rivolgendosi al servizio offerto dal Ministero della salute tramite il numero di pubblica utilità 1500.

Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né trasferimenti dei dati in paesi extra UE.